



Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (approvato dal Senato)

A.C. 1980

Dossier n° 343 - Schede di lettura
17 settembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|---------------------------|--|
| A.C. | 1980 |
| Titolo: | Istituzione del Museo del Ricordo in Roma |
| Iniziativa: | Governativa |
| Iter al Senato: | Sì |
| Numero di articoli: | 2 |
| Date: | |
| trasmissione alla Camera: | 18 luglio 2024 |
| assegnazione: | 24 luglio 2024 |
| Commissione competente : | VII Cultura |
| Pareri previsti: | I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |

Premessa

La proposta di legge in esame ([AC 1980](#)), composta di **2 articoli**, reca l'"**Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**". Essa è stata **approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, in sede deliberante**, il [16 luglio 2024](#), con modifiche rispetto al testo iniziale del disegno di legge ([AS 1021](#)).

La [relazione illustrativa](#) del testo originario, alla cui lettura integrale si rinvia, ricorda, in particolare, che il disegno di legge prevede l'istituzione del «Museo del Ricordo», con sede in Roma, al fine di conservare e rinnovare il **ricordo delle violenze contro gli italiani sfociate nell'uccisione di donne e uomini innocenti, anche attraverso l'uso delle foibe, e il ricordo del grande esodo degli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale**, anche in coerenza con le finalità di cui alla [legge 30 marzo 2004, n. 92](#), recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati».

Contenuto

L'**articolo 1** del disegno di legge in esame reca l'**istituzione** e le **finalità** del **Museo del Ricordo**.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che, al fine di conservare e rinnovare la memoria della **tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe**, dell'esodo dalle loro terre degli **istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra**, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla citata [legge 30 marzo 2004, n. 92](#), è istituito il Museo del Ricordo, con sede in Roma.

Ai sensi del **comma 2**, alla gestione del Museo di cui sopra provvede la **Fondazione Museo del Ricordo**, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli **112** e **113** del **codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#). Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio, la regione Friuli Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati.

Si ricorda che il suddetto **articolo 112** del **codice dei beni culturali e del paesaggio**, in materia di **valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica**, prevede, al **comma 1**, che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurino la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101 del medesimo codice (gli istituti e luoghi della cultura, ossia i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo stesso codice. Ai sensi del **comma 2** del medesimo art. 112, nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. Il **comma 3**, poi, prevede che la

valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi della cultura è assicurata, secondo le disposizioni del Titolo II del codice, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. Secondo il **comma 4**, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero (della cultura), che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti. **Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani** di cui al comma 4 (**comma 5**). Ai sensi del **comma 6**, in assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. Con decreto del Ministro (della cultura) sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa (**comma 7**). Il **comma 8** prevede quindi che, **ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari** di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, **nonché persone giuridiche private senza fine di lucro**, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, **a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto**. Ai sensi del **comma 9**, anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al precedente periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del comma 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 113** del medesimo **codice dei beni culturali e del paesaggio** disciplina la **valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata**. Nello specifico, il **comma 1** prevede che le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possano beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. Ai sensi del **comma 2**, le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. Il **comma 3**, poi, dispone che le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. Ai sensi del **comma 4**, infine, la regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'art. 104, comma 1 (ossia dei beni culturali immobili che rivestono interesse eccezionale e delle collezioni dichiarate di interesse culturale), partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Il **comma 3** prevede che il **patrimonio della suddetta Fondazione Museo del Ricordo** sia costituito da **apporti del Ministero della cultura** e possa essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse di cui al successivo articolo 2, che possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del predetto patrimonio e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Con **decreto** del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione (**comma 4**).

La **Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura** secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Alla predetta attività il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (**comma 5**).

L'**articolo 2** reca la **copertura finanziaria** del disegno di legge.

Nel dettaglio, il suo **unico comma** prevede che, per la realizzazione del Museo del ricordo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di **3 milioni di euro per l'anno 2024**, di cui **200.000** euro da destinare alla dotazione iniziale della **Fondazione**, **3 milioni di euro per l'anno 2025** e **2 milioni di euro per l'anno 2026**. Per il funzionamento del Museo è autorizzata (inoltre) la spesa di **50.000 euro annui**, a **decorrere dall'anno 2026**. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzati alle spese necessarie all'**istituzione del Museo**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale** relativo al Ministero della cultura;

b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzati al sostegno delle **spese necessarie per il funzionamento del Museo**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** relativo al Ministero della cultura.

